

TRADUZIONE

EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO

Articolo 1

Emendamento

A. Allegato B del protocollo di Kyoto

La tabella riportata di seguito sostituisce la tabella dell'allegato B del protocollo:

1	2	3	4	5	6
Parte	Impegno quantificato di limitazione o riduzione delle emissioni (2008–2012) (percentuale delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)	Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013–2020) (percentuale delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)	Anno di riferimento ⁽¹⁾	Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013–2020) (espressa come percentuale dell'anno di riferimento)	Impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (percentuale dell'anno di riferimento) ⁽²⁾
«Australia	108	99,5	2000	98	– 5 a – 15 % o – 25 % ⁽³⁾
Austria	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Bielorussia ⁽⁵⁾ (*)		88	1990	NP	– 8 %
Belgio	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Bulgaria (*)	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Croazia (*)	95	80 ⁽⁶⁾	NP	NP	– 20 %/– 30 % ⁽⁷⁾
Cipro		80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Repubblica ceca	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Danimarca	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Estonia (*)	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Unione europea	92	80 ⁽⁴⁾	1990	NP	– 20 %/– 30 % ⁽⁷⁾
Finlandia	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Francia	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Germania	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Grecia	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Ungheria (*)	94	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Islanda	110	80 ⁽⁸⁾	NP	NP	
Irlanda	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Italia	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Kazakhstan (*)		95	1990	95	– 7 %
Lettonia (*)	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Liechtenstein	92	84	1990	84	– 20 %/– 30 % ⁽⁹⁾
Lituania (*)	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	

1	2	3	4	5	6
Parte	Impegno quantificato di limitazione o riduzione delle emissioni (2008–2012) (percentuale delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)	Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013–2020) (percentuale delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)	Anno di riferimento ⁽¹⁾	Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013–2020) (espressa come percentuale dell'anno di riferimento)	Impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (percentuale dell'anno di riferimento) ⁽²⁾
Lussemburgo	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Malta		80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Monaco	92	78	1990	78	– 30 %
Paesi Bassi	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Norvegia	101	84	1990	84	– 30 % a – 40 % ⁽¹⁰⁾
Polonia (*)	94	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Portogallo	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Romania (*)	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Slovacchia (*)	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Slovenia (*)	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Spagna	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Svezia	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Svizzera	92	84,2	1990	NP	– 20 % a – 30 % ⁽¹¹⁾
Ucraina (*)	100	76 ⁽¹²⁾	1990	NP	– 20 %
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	92	80 ⁽⁴⁾	NP	NP	
Parte	Impegno quantificato di limitazione o riduzione delle emissioni (2008–2012) (percentuale delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)				
Canada ⁽¹³⁾	94				
Giappone ⁽¹⁴⁾	94				
Nuova Zelanda ⁽¹⁵⁾	100				
Federazione russa ⁽¹⁶⁾ (*)	100				

Abbreviazione NP = Non pertinente.

(*) Paesi in transizione verso un'economia di mercato.

Tutte le note a piè di pagina, eccetto le note nn. 1, 2 e 5, sono state comunicate dalle rispettive parti.

⁽¹⁾ Un anno di riferimento può essere utilizzato da una parte su base facoltativa per finalità proprie per esprimere il proprio impegno quantificato di limitazione o riduzione delle emissioni (QELRC) in percentuale delle emissioni dell'anno in questione, senza che ciò corrisponda ad un obbligo vincolante a livello internazionale nell'ambito del protocollo di Kyoto, in aggiunta all'inserimento delle sue QELRC per l'anno di riferimento nella seconda e nella terza colonna della tabella, che sono invece giuridicamente vincolanti a livello internazionale.

- (²) Ulteriori informazioni su questi impegni sono reperibili nei documenti FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 and FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, Add.1 and Add.2
- (³) L'impegno quantificato dell'Australia nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto è conforme con l'obiettivo incondizionato per il 2020 dell'Australia pari ad una riduzione del 5 % rispetto ai livelli del 2000. L'Australia si riserva la possibilità di portare al 15 o al 25 % il suo obiettivo di riduzione per il 2020 (rispetto ai livelli del 2000), a condizione che siano soddisfatte talune condizioni. Ciò corrisponde ad uno status quo rispetto agli impegni assunti nel quadro degli accordi di Cancun e non costituisce un nuovo impegno giuridicamente vincolante a norma del protocollo o delle relative regole e modalità.
- (⁴) Le QELRC per l'Unione europea e i suoi Stati membri per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto si fondano sul presupposto che tali impegni saranno soddisfatti congiuntamente con l'Unione europea e gli Stati membri, a norma dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto. Questi impegni quantificati lasciano impregiudicata la successiva notifica da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri di un accordo sull'adempimento congiunto dei loro impegni, in conformità delle disposizioni del protocollo di Kyoto.
- (⁵) Paese aggiunto all'allegato B in virtù di un emendamento adottato a norma della decisione 10/CMP.2. Questo emendamento non è ancora entrato in vigore.
- (⁶) Il QELRC della Croazia per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto si basa sul presupposto che essa soddisfi tale impegno quantificato congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Stati membri, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto. Di conseguenza, l'adesione della Croazia all'Unione europea non incide né sulla sua partecipazione all'accordo sull'adempimento congiunto ai sensi dell'articolo 4 o né sul suo impegno quantificato (QELRC).
- (⁷) Nel quadro di un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, l'UE ribadisce l'offerta condizionale di passare a una riduzione del 30 % entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990, a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino ad analoghe riduzioni delle emissioni e i paesi in via di sviluppo contribuiscano adeguatamente in funzione delle loro responsabilità e capacità rispettive.
- (⁸) Il QELRC dell'Islanda per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto si basa sul presupposto che essa soddisfi tale impegno quantificato congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Stati membri, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto.
- (⁹) L'impegno cifrato riportato nella terza colonna corrisponde ad una riduzione del 20 % entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Il Liechtenstein è disposto a prendere in considerazione una riduzione fino al 30 % entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990, a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino ad analoghe riduzioni delle emissioni e i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiscano adeguatamente in funzione delle loro responsabilità e capacità rispettive.
- (¹⁰) Il QELRC della Norvegia pari a 84 è coerente con l'obiettivo del 30 % di riduzione delle emissioni entro il 2020, rispetto ai valori del 1990. Qualora venga concluso un accordo globale e completo in cui le principali parti responsabili delle emissioni si accordano sull'obiettivo del 2 °C, la Norvegia passerà al 40 % di riduzione per il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Ciò corrisponde ad uno status quo rispetto all'impegno assunto nel quadro degli accordi di Cancun e non costituisce un nuovo impegno giuridicamente vincolante a norma del protocollo.
- (¹¹) Il QELRC riportato nella terza colonna della presente tabella riguarda una riduzione entro il 2020 del 20 % rispetto ai livelli del 1990. La Svizzera è disposta a considerare una riduzione superiore (fino a 30 % rispetto ai livelli del 1990), a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino ad analoghe riduzioni delle emissioni e i paesi in via di sviluppo contribuiscano adeguatamente in funzione delle loro responsabilità e capacità rispettive, in linea con l'obiettivo del 2°C. Ciò corrisponde ad uno status quo rispetto all'impegno assunto nel quadro degli accordi di Cancun e non costituisce un nuovo impegno giuridicamente vincolante a norma del presente protocollo o delle relative regole e modalità.
- (¹²) Il riporto deve essere totale e non sarà accettata alcun annullamento né alcuna limitazione dell'uso di questa proprietà sovrana legittimamente acquisita.
- (¹³) Il 15 dicembre 2011 al depositario è pervenuta la notifica scritta circa il ritiro del Canada dal protocollo di Kyoto. Questa misura è diventata effettiva per il Canada il 15 dicembre 2012.
- (¹⁴) In una comunicazione del 10 dicembre 2010, il Giappone ha indicato di non avere intenzione di assoggettarsi agli obblighi previsti dal secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto dopo il 2012.
- (¹⁵) La Nuova Zelanda è sempre una parte del protocollo di Kyoto. Intende adottare un obiettivo quantificato delle emissioni di riduzione in tutti i settori economici nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nel periodo dal 2013 al 2020.
- (¹⁶) In una comunicazione dell'8 dicembre 2010, pervenuta al segretariato il 9 dicembre 2010, la Federazione russa ha indicato che non intende assumere un impegno quantitativo di limitazione o riduzione delle emissioni per il secondo periodo di impegno.»

B. Allegato A del protocollo di Kyoto

Il seguente elenco sostituisce l'elenco «gas a effetto serra» di cui all'allegato A del protocollo:

«Gas serra

Biossido di carbonio (CO₂)

Metano (CH₄)

Ossido di azoto (N₂O)

Idrofluorocarburi (HFC)

Perfluorocarburi (PFC)

Esafluoro di zolfo (SF₆)

Trifluoruro di azoto (NF₃) ⁽¹⁾»

C. Articolo 3, paragrafo 1 bis

Dopo il paragrafo 1 dell'articolo 3 del protocollo è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Le parti incluse nell'allegato I assicurano, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate, espresse in biossido di carbonio equivalente, dei gas ad effetto serra riportati nell'allegato A, non superino le quantità che sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni quantificati per la riduzione o la limitazione delle emissioni riportate nella terza colonna dell'allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 18 % rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di impegno 2013–2020.»

D. Articolo 3, paragrafo 1 ter

Dopo il paragrafo 1 bis dell'articolo 3 del protocollo è inserito il paragrafo seguente:

«1 ter. Una parte inclusa nell'allegato B può proporre un adeguamento per ridurre la percentuale ripresa nella terza colonna dell'allegato B del suo impegno quantificato di limitazione e riduzione delle emissioni. La proposta di un adeguamento di questo tipo è comunicata dal segretariato alle parti almeno tre mesi prima della riunione della conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, cui è presentata per adozione.»

E. Articolo 3, paragrafo 1 quater

All'articolo 3 del protocollo, dopo il paragrafo 1 ter è inserito il paragrafo seguente:

«1 quater. Un adeguamento proposto da una parte ripresa nell'allegato I per aumentare il livello di ambizione del suo impegno quantificato di limitazione o riduzione delle emissioni conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 ter, si considera adottato dalla conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, a meno che più di tre quarti delle parti presenti e votanti si oppongano alla sua adozione. L'adeguamento adottato sarà comunicato dal segretariato al depositario, che lo trasmette a tutte le parti, ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione da parte del depositario. Tali adeguamenti sono vincolanti per le parti.»

F. Articolo 3, paragrafo 7 bis

Dopo il paragrafo 7 dell'articolo 3 del protocollo è inserito il paragrafo seguente:

«7 bis. Nel corso del secondo periodo di impegno quantificato di riduzione e limitazione delle emissioni, dal 2013 al 2020, la quantità attribuita a ciascuna parte ripresa nell'allegato I è uguale alla percentuale ad essa assegnata, riportata nella terza colonna della tabella di cui all'allegato B, delle sue emissioni antropiche aggregate dei gas ad effetto serra elencati nell'allegato A nel 1990 (espressa in biossido di carbonio equivalente) o nel corso dell'anno o del periodo di riferimento, ai sensi del paragrafo 5, moltiplicata per otto. Le parti incluse nell'allegato I, per le quali la variazione nella destinazione dei suoli e la silvicoltura costituivano nel 1990 una fonte netta di emissioni di gas serra, includeranno nelle emissioni relative al 1990 o ad un altro periodo di riferimento, le emissioni antropiche aggregate, espresse in biossido di carbonio equivalente, meno le quantità assorbite dai pozzi di assorbimento nel 1990, derivanti dal cambiamento di destinazione d'uso dei suoli.»

G. Articolo 3, paragrafo 7 ter

Dopo il paragrafo 7 bis dell'articolo 3 del protocollo è inserito il paragrafo seguente:

«7 ter. L'eventuale differenza positiva tra la quantità assegnata del secondo periodo di impegno per una parte inclusa nell'allegato I e le emissioni medie annuali per i primi tre anni del periodo di impegno precedente moltiplicata per otto sono trasferiti al conto delle cancellazioni di detta parte.»

⁽¹⁾ Si applica solo dall'inizio del secondo periodo di impegno.

H. Articolo 3, paragrafo 8

Al paragrafo 8 dell'articolo 3 del protocollo, le parole:

«calcolo di cui al paragrafo 7»

sono sostituite da:

«calcoli di cui ai paragrafi 7 e 7 bis»

I. Articolo 3, paragrafo 8 bis

Dopo il paragrafo 8 dell'articolo 3 del protocollo è inserito il paragrafo seguente:

«8 bis. Ai fini del calcolo di cui al precedente paragrafo punto 7 bis, per il trifluoruro di azoto le parti incluse nell'allegato I potranno utilizzare il 1995 o il 2000 come anno di riferimento.»

J. Articolo 3, paragrafi 12 bis e 12 ter

Dopo il paragrafo 12 dell'articolo 3 del protocollo è inserito il paragrafo seguente:

«12 bis. Le unità prodotta da meccanismi di mercato, istituiti a norma della convenzione o dei suoi strumenti, possono essere utilizzati dalle parti incluse nell'allegato I come ausilio per l'adempimento dei loro impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni a norma dell'articolo 3. Le unità che una parte acquista da un'altra parte della convenzione, saranno aggiunte alla quantità assegnata alla parte acquirente e sottratte dalla quantità di unità detenute dalla parte che le ha cedute.

12 ter. La conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti del presente protocollo, garantisce che, qualora le quote derivanti da attività approvate nell'ambito di meccanismi di mercato, di cui al paragrafo 12 bis, vengono utilizzate dalle parti incluse nell'allegato I per assisterle nell'adempimento dei loro impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni di cui all'articolo 3, una parte di tali unità è utilizzata per coprire le spese amministrative, nonché per assistere i paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, per far fronte ai costi di adattamento se tali unità sono acquisite a norma dell'articolo 17.»

K. Articolo 4, paragrafo 2

All'articolo 4, paragrafo 2 del protocollo, alla fine della prima frase sono aggiunte le parole seguenti:

« , o alla data di deposito degli strumenti di accettazione di ogni modifica dell'allegato B ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9»

L. Articolo 4, paragrafo 3

All'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo, le parole:

« , paragrafo 7»

sono sostituite da:

«cui si riferisce»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente emendamento entra in vigore a norma degli articoli 20 e 21 del protocollo di Kyoto.

ALLEGATO I

Notifica dei termini dell'accordo per adempiere congiuntamente gli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto per il secondo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto, adottato dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, a Doha, mediante la decisione 1/CMP.8, in conformità dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto

1) Parti dell'accordo

L'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Islanda, che sono ciascuno parti del protocollo di Kyoto, sono parti del presente accordo (in appresso «le parti»). Gli Stati membri dell'Unione europea sono attualmente:

il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

L'Islanda è parte del presente accordo in virtù dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra parte concernente la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

2) Adempimento congiunto degli impegni di cui all'articolo 3 del protocollo per il secondo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, le parti adempiono agli impegni assunti a norma dell'articolo 3 di tale protocollo nel modo seguente:

- Le parti garantiranno che, in conformità dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6 del protocollo di Kyoto, negli Stati membri e in Islanda la somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti-biossido di carbonio, dei gas a effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto non superi la quantità loro assegnata congiuntamente.
- L'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti aerei e marittimi per gli Stati membri e l'Islanda si basa sulla strategia seguita dalla convenzione di considerare, negli obiettivi delle parti, unicamente le emissioni prodotte dai voli e dai trasporti marittimi nazionali. L'approccio dell'Unione europea nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto rimarrà lo stesso di quello applicato per il primo periodo di impegno, data l'assenza di progressi dalla decisione 2/CP.3 nell'assegnazione di tali emissioni agli obiettivi delle parti. Ciò tuttavia non incide sul rigore degli impegni assunti dall'Unione europea nell'ambito del pacchetto clima ed energia, che rimangono invariati. Sussiste inoltre la necessità di adottare misure concernenti le emissioni di tali gas generati dai combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo.
- Ciascuna parte può aumentare il proprio livello di ambizione trasferendo unità di quantità assegnate, unità di riduzione delle emissioni o unità di riduzione certificata delle emissioni in un conto delle cancellazioni istituito nel proprio registro nazionale. Le parti presenteranno congiuntamente le informazioni richieste dal paragrafo 9 della decisione 1/CMP.8, e le proposte ai fini dell'articolo 3, paragrafi 1 ter e 1 quater, del protocollo di Kyoto.
- Le parti continueranno a applicare l'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto e le decisioni adottate individualmente a norma di tale strumento.
- Il totale delle emissioni dell'anno di riferimento delle parti sarà uguale alla somma delle emissioni di ciascuno Stato membro e dell'Islanda per i loro rispettivi anni di riferimento.
- Se la destinazione dei suoli, i cambiamenti della destinazione dei suoli e la silvicoltura costituivano nel 1990 una fonte netta di emissioni di gas a effetto serra per uno Stato membro o l'Islanda, la parte interessata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo di Kyoto, include nelle proprie emissioni corrispondenti all'anno di riferimento o al periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate da fonti, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite tramite pozzi nell'anno o periodo di riferimento derivanti dalla destinazione dei suoli, dai cambiamenti della destinazione dei suoli e dalla silvicoltura ai fini del calcolo della quantità assegnata congiuntamente delle parti, determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto.

- Il calcolo effettuato a norma dell'articolo 3, paragrafo 7 ter, del protocollo di Kyoto si applica alla quantità assegnata congiuntamente del secondo periodo di impegno per le parti, determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto e alla somma delle emissioni medie annue delle parti per i primi tre anni del primo periodo di impegno moltiplicato per otto.
- In conformità della decisione 1/CMP.8, le unità nel conto di riserva di unità eccedentarie del periodo precedente di una parte possono essere utilizzate per il ritiro durante il periodo supplementare per l'adempimento degli impegni del secondo periodo di impegno, fino al livello di cui le emissioni di tale parte durante il secondo periodo di impegno superano la rispettiva quantità assegnata per quel periodo di impegno, come definito nella presente notifica.

3) Livelli di emissioni rispettivi assegnati alle parti dell'accordo

Gli impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni per le parti ripresi nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto, sono pari all'80 %. La quantità assegnata congiuntamente alle parti per il secondo periodo di impegno sarà determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto, e il suo calcolo sarà facilitato dalla relazione presentata dall'Unione europea ai sensi del paragrafo 2 della decisione 2/CMP.8.

I rispettivi livelli di emissione delle parti sono:

- Il livello delle emissioni per l'Unione europea è la differenza tra la quantità assegnata congiuntamente delle parti e la somma dei livelli delle emissioni degli Stati membri e dell'Islanda. Il calcolo sarà facilitato dalla relazione presentata a norma del paragrafo 2 della decisione 2/CMP.8.
- I rispettivi livelli delle emissioni degli Stati membri e dell'Islanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 5, del protocollo di Kyoto sono la somma dei rispettivi quantitativi indicati nella tabella 1 in calce e dei risultati dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo di Kyoto per lo Stato membro in questione o l'Islanda.

Le quantità assegnate delle parti sono pari ai rispettivi livelli di emissioni.

La quantità assegnata dell'Unione europea sarà calcolata rispetto alle emissioni di gas a effetto serra da fonti nell'ambito del sistema europeo di scambio delle emissioni, cui partecipano i suoi Stati membri e l'Islanda, nella misura in cui tali emissioni sono coperte dal protocollo di Kyoto. Le rispettive quantità assegnate degli Stati membri e dell'Islanda coprono le emissioni di gas a effetto serra da fonti e gli assorbimenti da pozzi in ciascuno Stato membro o in Islanda da fonti e assorbimenti non coperti dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Ciò comprende tutte le emissioni provenienti da fonti e gli assorbimenti tramite pozzi, disciplinati dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, come pure tutte le emissioni di trifluoruro di azoto (NF₃) nel quadro del protocollo di Kyoto.

Le parti del presente accordo notificano separatamente informazioni sulle emissioni dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi, coperti dalle rispettive quantità assegnate.

Tabella 1: Livelli di emissioni degli Stati membri e dell'Islanda (prima dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 bis) in termini di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto

Belgio	584 228 513
Bulgaria	222 945 983
Repubblica ceca	520 515 203
Danimarca	269 321 526
Germania	3 592 699 888
Estonia	51 056 976
Irlanda	343 467 221

Grecia	480 791 166
Spagna	1 766 877 232
Francia	3 014 714 832
Croazia	162 271 086
Italia	2 410 291 421
Cipro	47 450 128
Lettonia	76 633 439
Lituania	113 600 821
Lussemburgo	70 736 832
Ungheria	434 486 280
Malta	9 299 769
Paesi Bassi	919 963 374
Austria	405 712 317
Polonia	1 583 938 824
Portogallo	402 210 711
Romania	656 059 490
Slovenia	99 425 782
Slovacchia	202 268 939
Finlandia	240 544 599
Svezia	315 554 578
Regno Unito	2 743 362 625
Islanda	15 327 217

ALLEGATO II

Dichiarazione resa dall'Unione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Protocollo

Gli Stati membri dell'Unione europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

L'Unione europea dichiara la propria competenza, in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 192, paragrafo 1, e dell'articolo 191, a stipulare accordi internazionali e ad adempiere agli obblighi che ne derivano, che contribuiscono a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- utilizzo prudente e razionale delle risorse naturali;
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

L'Unione europea dichiara che il suo impegno quantificato di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto (2013-2020) sarà rispettato mediante l'azione dell'Unione e dei suoi Stati membri nell'ambito delle loro rispettive competenze. Gli strumenti giuridicamente vincolanti per attuare il suo impegno in relazione a tutti gli aspetti disciplinati dal protocollo modificato dall'emendamento di Doha, sono già in vigore.

L'Unione europea continuerà a fornire periodicamente informazioni sui suoi pertinenti strumenti giuridici nel quadro dell'informazione supplementare incorporata nella sua comunicazione nazionale, presentata ai sensi dell'articolo 12 della convenzione, al fine di dimostrare il rispetto dei suoi impegni nell'ambito del protocollo di Kyoto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 dello stesso, e dei relativi orientamenti.
